

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1878

che si danno ai giovani i quali si trovano nei ginnasi delle città dove anticamente eranvi collegi reali, in cui si dava l'istruzione di secondo grado. Colla legge del 1859 questi collegi furono soppressi e si crearono licei. Non voglio censurare i criteri, in base ai quali si prese questa disposizione, ma è cosa di fatto che qualunque criterio generale, per quanto sia buono ed ottimo, quando si viene all'applicazione lascia dei vuoti e dà luogo a reclami come accade per l'istituzione dei licei.

Cosa avviene infatti a questo proposito? avviene che in molte città dove furono istituiti licei secondo quei criteri, non si trovano i giovani che li frequentano, mentre in altre città, dove non furono istituiti, vi sono molti giovani i quali frequentano le scuole di secondo grado.

Dalle statistiche che sono state fatte dal Ministero della pubblica istruzione risulta che vi sono alcuni licei regi dove il numero dei giovani studenti non arriva al numero dei professori, che vi sono dei corsi frequentati da un giovane solo.

Con ciò non voglio dire che tutti i criteri fossero erronei, ma nella loro generalità certo non furono troppo giusti; dappoichè, ripeto, là dove non se ne manifestava il bisogno furono istituiti licei governativi, mentre in altre città, dove il numero dei giovani studenti era assai numeroso, non furono punto istituiti così da obbligare il comune a sostenere le spese necessarie per stabilirli.

Ora io domando: nel caso della distribuzione degli assegni, si dovrà imporre ai giovani l'obbligo di frequentare un dato liceo governativo, o si dovrà loro permettere di compiere il corso in un liceo comunale pareggiato? Io credo che ciò dovrebbe lasciarsi in piena facoltà del giovane. Eppure il Ministero ha sempre provveduto in modo che, accordando l'assegno, obbliga il giovane a fare i suoi studi in un liceo governativo.

E per giustificare tale provvedimento si cita l'articolo 98, il quale dice:

« ... l'assegno che si dà a questi giovani per compiere i loro studi in un *istituto dello Stato*... »

Ma queste parole *istituto dello Stato* io non credo che vogliano designare gli istituti governativi, poichè, quando si pubblicò la legge del 1859, gli istituti pareggiati non esistevano ancora.

Che cosa disse l'articolo 198? Disse: voi darete gli assegni ai giovani che si trovano nei comuni dov'erano gli antichi collegi reali ora soppressi, acciò questi giovani possano con questi assegni compiere i loro studi in un istituto dello Stato dove si danno questi insegnamenti. Sotto questa denominazione « Istituto dello Stato » io credo che si debba intendere qualunque istituto governativo o

pareggiato dove si facciano i corsi del secondo grado.

Del resto, per qual ragione si vorrebbero escludere gli istituti pareggiati dal poter dare l'istruzione a questi giovani che hanno l'assegno liceale? Dal momento che il Governo riconosce in questi istituti il diritto di dare l'insegnamento, dal momento che riconosce negli studi ivi fatti egual valore come se fossero fatti in un consimile istituto governativo, io non vedo ragione per fare una differenza che torna a sfregio degli istituti pareggiati. Questa è un'ingiustizia che pone il Governo stesso in una posizione ambigua; giacchè se il Governo crede che gli studi fatti in questi istituti non sono studi regolari, perchè permette che altri giovani vadano a frequentare questi istituti con danno della loro condizione?

Per questi motivi io spero che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrà provvedere acciò gli assegni liceali, stabiliti dall'articolo 198 della legge sulla pubblica istruzione, siano dati ai giovani senza condizioni, colla facoltà ai medesimi di compiere i loro studi in un istituto regio o pareggiato.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Fusco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**FUSCO, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare circa il trattamento di riposo degli operai permanenti dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare. (V. *Stampato* n° 12-A)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole relatore della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sono state presentate altre due domande d'interrogazione all'onorevole ministro della pubblica istruzione: una dell'onorevole Buonomo, l'altra dell'onorevole Fambri.

Ne do lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sull'indirizzo dei nostri studi universitari.

« Buonomo. »

Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Risponderò colle altre.

**PRESIDENTE.** In seguito alle altre che si stanno svolgendo.

Quella dell'onorevole Fambri è la seguente:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione se e quando e come intenda attuare le promesse del suo onorevole predecessore, di migliorare le condizioni del